

Piazza Umberto, n.14 - 95040 Ramacca CT Partita IVA 00689220879 Codice fiscale 82001810876

Spett.le MASE

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS

PEC: va@pec.mite.gov.it
Alla cortese attenzione della
dr.ssa Silvia Terzoli

e-mail: terzoli.silvia@mase.gov.it

OGGETTO: [ID: 9401] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art . 23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Polmone" da realizzarsi in agro del comune di Ramacca (CT) in località "Polmone", di potenza di picco pari a 18,68352 MWp integrato da un sistema di accumulo da 14MW/28MWh e del le relative opere di connessione al la RTN ricadenti nei comuni di Ramacca (CT) e Belpasso (CT).

Proponente: Sorgenia Acquarius S.r.l

Riscontro alla nota 77761 del 15.05.2023 del Mase (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) introitata al protocollo generale al n. 9531 del 15/05/2023.

Premesso che con Determinazione n.279 del 19.08.2022 del Responsabile della IV Area Gestione del Territorio, per quanto declinato nella Determinazione sindacale n.24/2022, sono stati attribuiti al sottoscritto le specifiche funzioni e responsabilità inerenti la cura di tutti i processi legati alle dinamiche connesse agli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ricadenti nel territorio comunale;

Vista la nota in oggetto relativa al progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Polmone" da realizzarsi in agro del comune di Ramacca (CT) in località "Polmone", di potenza di picco pari a 18,68352 MWp integrato da un sistema di accumulo da 14MW/28MWh e del le relative opere di connessione al la RTN ricadenti nei comuni di Ramacca (CT) e Belpasso (CT), con la quale si comunica la procedibilità dell'istanza;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 6, del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- ai sensi del medesimo comma, entro il predetto termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici coinvolti nel procedimento;

Preso atto della documentazione agli atti riguardo l'aspetto urbanistico dell'area e della sua compatibilità in quanto ricadente in zona agricola (giusto art.12 comma 7 del D.lgs n.387/2003 come ribadito all'art. 5 comma 9 del Decreto Ministeriale 19.02.2007 recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella G.U. n.45 del 23.02.2007), ai vincoli, nonché ai limiti e alle fasce di rispetto previste dalle diverse normative di settore ai quali va data opportuna valutazione da parte degli Enti preposti alla loro tutela;

Tenuto conto dell'importanza di questi impianti, della loro funzione strategica e della loro pubblica utilità, i quali assumono un valore aggiunto quando riescono comunque a tutelare il territorio, le sue peculiarità e i suoi aspetti paesaggistici e ambientali mitigandone il più possibile l'impatto, con particolare riferimento alla valorizzazione delle

tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (che rimane una conditio sine qua non);

Atteso che, nella materia di cui trattasi, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano una evidente inclinazione allo sviluppo di queste fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti;

Per quanto detto, misurata e soppesata la valutazione asincrona di tutti gli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, fatti salvi altresì i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, nonché tutte le pertinenti analisi e valutazioni sugli effetti cumulativi indotti dalla presenza nel territorio di più impianti già realizzati, in previsione e/o in progetti sottoposti a procedure di VIA nazionale, non si ravvisano elementi ostativi, pertanto, si esprime **parere favorevole** per quanto attiene la propria competenza in ossequio a tutti gli aspetti prima delineati alle seguenti condizioni:

- La eventuale Autorizzazione dovrà prevedere oltre le prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, anche le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a seguito della sua dismissione, prevedendo al riguardo le opportune garanzie previste al punto 13.1 lett. j) delle Linee Guida Nazionali DM 10/09/2010 che, in copia, saranno trasmesse dalla Società anche al Comune prima dell'inizio dei lavori;
- Fermo restando le misure di mitigazione ambientale previste in progetto e/o eventualmente impartite con il provvedimento autorizzativo, considerato il rilevante impatto che avrà l'impianto sul territorio comunale, anche per le già presenti concentrazioni sul territorio delle medesime tipologie di infrastrutture e/o in fase di approvazione, tenuto conto altresì delle esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali e quelle di garantire un adeguato equilibrio territoriale inibendo conflitti di natura territoriale (sindrome "Nimby"), sarà altresì vincolante, mediante una convenzione e/o accordi specifici di cui al Regolamento approvato dal C.C. con delibera n. 45 del 30.11.2022, definire con la società proponente e l'Amministrazione Comunale, così come previsto nel D.M. 10.09.2010 (Linee Guida Ministero dello Sviluppo Economico) in conformità ai criteri di cui all'allegato 2, quali misure e interventi di compensazione di carattere ambientale e territoriale in opere di pubblica utilità nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli eventuali incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, debbano essere posti in essere;
- Infine, nel caso di trasferimento o di cessione della posizione contrattuale derivante dalla citata convenzione ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non previa assunzione da parte della nuova impresa subentrante degli stessi oneri e doveri assunti dal soggetto esercente originario.

Data 13/06/2023

Responsabile

Responsabile

Dott. Salvatore Mogavero